

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4984 del 13/12/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società RENNER ITALIA Spa per lo stabilimento sito in comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 34
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5140 del 13/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società RENNER ITALIA Spa per lo stabilimento sito in comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 34

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società RENNER ITALIA Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 34 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate nell'allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società RENNER ITALIA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società RENNER ITALIA Spa, c.f e p.iva. 02433001209, avente sede legale e stabilimento in comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 34 ha presentato in data 02/12/2015⁷ al Suap del Comune di Minerbio la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento produttivo che svolge attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attualmente vigente⁸, è inoltre allegata la valutazione di impatto acustico relativa al sito produttivo redatta da tecnico competente in acustica ambientale nell'aprile 2015.

Tra i titoli ambientali elencati in possesso dell'impianto produttivo è richiamata l'autorizzazione allo scarico di reflui in fognatura rilasciata dal comune di Minerbio con atto prot n° 1734 del 07/02/2012 al Consorzio Ronchi Nuovo. Tale rinnovo di autorizzazione non sarà oggetto di questo procedimento di autorizzazione unica ambientale in quanto relativa alla fognatura privata consortile ed intestata ad altro soggetto (Consorzio Ronchi Nuovo).

In data 31/05/2016 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria redatto dal Servizio Territoriale di Bologna di ARPAE⁹ e successivamente in data 03/11/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Minerbio¹⁰ al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole espresso dal comune di Minerbio Prot n°11584 del 02/11/2016 alla valutazione di impatto acustico senza fissare prescrizioni.

Relativamente all'autorizzazione allo scarico di reflui idrici generati dallo stabilimento e recapitanti nella fognatura consortile privata denominata "Consorzio Ronchi Nuovo", questa non potrà essere oggetto

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁷ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 143268 del 14/12/2015 e confluita nella **pratica SINADOC n° 9821 del 2016**

⁸ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P G n° 131416 del 05/08/2011

⁹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO /2016/9856 del 31/05/2016

¹⁰ Parere agli atti di ARPAE con PGBO /2016/20592 del 03/11/2016

di rinnovo in tale procedimento di AUA in quanto è intestata a soggetto diverso (Consorzio Ronchi Nuovo).

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

RENNER ITALIA Spa - comune di Minerbio – via Ronchi Inferiore n° 34

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti svolta nello stabilimento in comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 34, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società RENNER ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO VERNICI ALL'ACQUA SU VASCHE MOBILI E DOSATORI FISSI

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
di cui: isocianati	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONI E2 – E3

PROVENIENZA: CABINE VERNICIATURA MANUALI-VERNICI ALL'ACQUA

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: POSTAZIONI DI LAVORAZIONE LEGNO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONI E5 – E6 – E7 – E8 – E13 – E14 – E18 – E19
PROVENIENZA: CAPPE ASPIRANTI DA LABORATORIO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj) e non vengono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e di cumulabilità particolarmente elevata.

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA AUTOMATICA CON PISTOLE – VERNICI ALL'ACQUA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: FORNO ESSICCAZIONE ARIA CALDA LAMINARE – ARIA CALDA A PERCUSSIONE – FORNO PREGELIFICAZIONE UV

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: FORNO ESSICCAZIONE CON LAMPADE UV

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E15
PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA MANUALE-VERNICI A SOLVENTE

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONI E16 – E17
PROVENIENZA: CABINE VERNICIATURA MANUALI -VERNICI ALL'ACQUA

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E20
PROVENIENZA: RECIPROCATORE IN ELETTROSTATICA - VERNICI ALL'ACQUA

Portata massima	17100 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E21
PROVENIENZA: PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO VERNICI ALL'ACQUA SU VASCHE MOBILI
E DOSATORI FISSI

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
di cui: isocianati	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONI E22 – E23
PROVENIENZA: CABINE VERNICIATURA MANUALI

Portata massima	7800 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- EPA CTM-027:1997; Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 - UNIEN 13284-1:2003 - UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non

sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'attività svolta dalla Società RENNAR ITALIA Spa nello stabilimento di Minerbio, via Ronchi Inferiore n°34, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in allegato III alla parte quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 6 ossia fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 5% (allegato III, parte III, tabella 1, punto 17 del DLgs n°152/06 parte quinta).

La società RENNAR ITALIA Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa ARPAAE, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

4. La fase di applicazione di prodotti vernicianti deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particellare. Debbono inoltre essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% o a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% (nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15%).

5. La messa in esercizio dei punti di emissione E22 ed E23 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31.12.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31.12.2017 le prese di campionamento di tutte le emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La società RENNER ITALIA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità una periodicità semestrale per i punti di emissione E1 ed E21 ed annuale per i punti di emissione E2, E3, E4, E9, E10, E11, E15, E16, E17, E20, E22 ed E23.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RENNER ITALIA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.